

REGOLAMENTO (UE) N. 1114/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽³⁾ giunge a scadenza il 31 dicembre 2013.
- (2) Nella sua comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE dell'8 maggio 2012 ⁽⁴⁾, la Commissione ha avviato un'ampia revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel contesto di tale revisione, il regolamento (CE) n. 994/98 è già stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾. Alcuni altri strumenti legislativi pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ancora in corso di revisione, in particolare le future norme applicabili allo sviluppo rurale, i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, che sostituisce il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽⁶⁾. L'adeguamento di tali strumenti non potrà essere portato a termine entro la scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006 o essi non saranno ancora pienamente applicabili il 1° gennaio 2014. Onde garantire un approccio coerente per tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato è dunque opportuno prorogare al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 227 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», COM(2012) 209 final dell'8.5.2012.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1857/2006.

- (4) È importante garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo. Un periodo di sovrapposizione tra i programmi di sviluppo rurale e le corrispondenti disposizioni giuridiche per il periodo di programmazione 2007-2013 e quelle per il periodo di programmazione successivo è inevitabile. In questo contesto, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, continuare ad assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽⁷⁾ successivamente alla conclusione del periodo di programmazione 2007-2013 fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno chiarire che, ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri devono continuare a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 nel corso del suo periodo di applicazione prorogato anche dopo l'entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.

- (5) In considerazione della proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche in conformità dell'articolo 20 del suddetto regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.

- (6) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per permettere la proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 prima della sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2014.»

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Articolo 2

Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 1857/2006, uno Stato membro intenda prorogare misure riguardo alle quali sono state presentate alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell'articolo 20 di tale regolamento, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.

Articolo 3

Ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri continuano a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 durante il loro periodo di applicazione prorogato anche dopo l'entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
